



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

(Addendum al Regolamento di istituto – Aggiornamento)

DELIBERA N.202, SEDUTA DEL 10/09/2021

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTA** la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- VISTO** il Piano Scuola 2021/2022;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021;
- VISTO** il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- VISTA** la Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull'attuazione del green pass;
- VISTO** il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022;
- VISTA** la Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021;
- VISTO** il Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale";
- VISTO** il parere favorevole del Comitato/Commissione d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l'approvazione del presente aggiornamento al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021 redatto sulla base delle previsioni dei documenti di seguito elencati:

- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;



- il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e delle Scuole dell'Infanzia (Linee Guida per la fascia 0-6) adottato con Decreto MI del 3 agosto 2020, n.80;
- la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- il parere favorevole del Comitato/Commissione d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto.



4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica e affisso nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici; il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate è obbligatorio.

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività eventualmente da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA garantirà l'utilizzo dei DPI da parte di tutto il personale ATA e organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) Assicurino l'ordinato svolgimento delle operazioni di ingresso e di uscita degli alunni;
- e) Garantiscano il necessario distanziamento per l'accesso ai servizi igienici;
- f) Vigilino sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, richiedendo loro la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- g) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.



2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti, nel corso della giornata, ad arieggiare frequentemente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso e il comportamento nell'Istituto sono regolamentati da informative, cartellonistica e segnaletica orizzontale, contenenti le indicazioni necessarie. Nell'ingresso a scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è **vietato** in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19¹. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale.

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

4. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (aqic843008@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

5. È istituito e tenuto all'ingresso delle sedi dell'Istituto il "Registro degli accessi" allegato al presente Regolamento, (Allegato I) agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. Ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021 n.122, "chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...], deve possedere ed è tenuto a esibire la

¹ Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria



certificazione verde COVID-19 [...] . La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]"

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione della "Dichiarazione", allegata al presente Regolamento, (Allegato II), ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente i punti di seguito elencati:

- a. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°Ci in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- b. di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- c. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto propria conoscenza negli ultimi 14 giorni;
- d. di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'addendum Regolamento affisso nei locali della scuola e pubblicato sul sito web.

7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivi scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico.

Art. 5 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

3. Fino al termine dell'emergenza sanitaria i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori avverranno, di norma, a distanza (tramite le apposite funzionalità della piattaforma GSuite, via mail



o telefonica). Per i casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, e solo previa prenotazione, è possibile prevedere incontri in presenza nel pieno rispetto di quanto disposto dal precedente articolo. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono su richiesta dei genitori da inoltrarsi tramite le funzionalità del registro elettronico al docente, seguendo le procedure indicate nel tutorial reperibile sul sito istituzionale della scuola, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali. Sarà cura dei coordinatori di classe raggiungere telefonicamente i genitori non in grado di utilizzare le predette funzionalità, per fissare con loro appuntamenti secondo quanto previsto dal medesimo articolo precedente.

4. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.

5. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe/sezione dei diversi plessi ed edifici scolastici è assegnata un'aula didattica. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento.

2. A ciascun settore sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, (cfr. Allegato VII al presente Regolamento), attraverso i quali le alunne, gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Sarà cura di ciascun componente del personale scolastico (docente e non docente) rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni



1. Al fine di evitare assembramenti, in funzione delle planimetrie degli edifici e dell'ubicazione delle classi, gli ingressi e le uscite degli alunni sono gestiti come nelle "Disposizioni per i plessi dell'I.c. "C.Collodi-L.Marini", allegate al presente regolamento (Allegato III), pubblicate sul sito istituzionale dell'istituto e tempestivamente comunicate famiglie attraverso le funzionalità del registro elettronico.
2. In caso di arrivo in anticipo, le alunne e gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
3. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso individuati per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
4. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco rispettando la segnaletica predisposta. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle alunne e degli alunni dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
7. Zaini e cartelle dovranno essere posizionati in prossimità delle postazioni dei singoli alunni senza ostruire le vie di esodo. Gli indumenti personali saranno appesi alla spalliera di ciascuna sedia.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. In tutti i plessi sono presenti sedie e tavoli per lo svolgimento di lezioni all'aperto. Nei limiti delle disponibilità, su prenotazione, gli insegnanti possono, nelle giornate di bel tempo, farne uso.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. L'insegnante disciplinare svolge di norma le proprie lezioni all'interno dell'area didattica.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le alunne e gli alunni, seduti al proprio posto, NON possono togliere la mascherina.



6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art.9 – Misure specifiche per la Scuola dell'Infanzia

1. L'organizzazione dell'attività didattica dovrà avvenire sulla base delle Linee metodologiche contenute nel Piano Scuola 2021-22 Adottato con Decreto M.I. 032144 del 27-07-2021, prevedendo gruppi/sezioni stabili (bambini più adulti di riferimento), con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica. Gli spazi dovranno essere organizzati in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a ciascun gruppo/sezione.

2. In particolare, dovrà essere valorizzato l'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere "riconvertiti" per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

Compatibilmente con gli spazi a disposizione in ciascun plesso, l'accoglienza sarà organizzata preferibilmente all'esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e di uscita differenziati.

3. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso della mascherina durante la permanenza all'interno della struttura.

4. Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina; al contrario, tutto il personale è tenuto all'utilizzo dei DPI. Inoltre, tutto il personale ed i bambini, dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone e/o soluzioni gel a base idroalcolica.

È necessario che sia integrata nella routine quotidiana, quale elemento caratterizzante il percorso educativo dell'alunno, l'interiorizzazione di semplici regole di igiene personale, come: evitare di toccare occhi, naso, bocca con le mani; tossire, starnutire all'interno del gomito con il bacio piegato o in un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

Art. 10 – Servizio di refezione scolastica

Il pasto, in tutti i plessi dell'infanzia, sarà consumato nelle stesse aule individuate per le attività didattiche di ciascuna classe/sezione, o in spazi adiacenti; nel plesso di Scuola Primaria di via Pertini, il pasto verrà consumato, su due turni, nella sala mensa. Il tutto, secondo quanto specificato "Disposizioni per i plessi dell'I.c. "C.Collodi-L.Marini", allegate al presente regolamento (Allegato III).

Laddove possibile, è stato previsto ingresso riservato al personale preposto alla somministrazione degli alimenti.



Sono stati, in ogni caso, individuati i locali da destinare ad uso esclusivo di detto personale per le operazioni di propria competenza.

I gestori del servizio mensa dovranno consegnare al dirigente scolastico i protocolli per la somministrazione degli alimenti e la sanificazione dei locali così come previsti dalla normativa di settore anche in relazione all'emergenza sanitaria.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e vigilato dal collaboratore scolastico presente. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima e dopo l'uso dei servizi è necessario procedere all'igienizzazione delle mani.
2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche utilizzando un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione.

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, anche per l'a.s.2021/22 è sospeso il servizio di distribuzione bevande e snack.

Art. 13 – Attività di Scienze motorie

1. Per favorire il movimento e la socialità, la scuola ritiene indispensabile lo svolgimento delle attività di educazione fisica.
2. Si attiene, in toto, alle indicazioni di sicurezza del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recepite dal MI, rispettandone i criteri generali del distanziamento, della protezione e della pulizia, in particolare l'istituzione scolastica si attiva per:
 - a. Garantire adeguata pulizia e aerazione della palestra e degli spogliatoi;
 - b. Far rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
 - c. Privilegiare, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale opportunità alternativa di apprendimento;
 - d. favorire le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico, in alternativa ai giochi di squadra e agli sport di gruppo.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee



1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti non potranno togliere la mascherina.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.
4. In particolare le riunioni del Collegio dei Docenti e delle relative articolazioni di norma, e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, saranno convocate in modalità a distanza.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani:
 - Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani,
 - All'esterno dei servizi igienici, delle aule, della palestra, in prossimità degli ingressi e negli uffici di segreteria sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art.16 - Disposizioni relative alla dismissione dei DPI

Nella scuola è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, le mascherine chirurgiche e la carta monouso asciugamani) non più utilizzabili, che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, vale a dire con i rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01.

Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia² giornaliera e la sanificazione³ periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo quanto

² Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

³ Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i



prescritto nelle "Istruzioni operative per i collaboratori scolastici" allegate al presente regolamento (Allegato IV).

Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 19 - Gestione degli alunni e dei lavoratori fragili

1. Per alunne e alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate da apposite commissioni, costituite dal dirigente scolastico e dai docenti del consiglio di classe, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata ed il rispetto delle previsioni della normativa vigente.

2. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

3. Per la regolamentazione delle procedure di gestione relative ai lavoratori fragili ci si atterrà a quanto disposto dai Ministeri della Sanità e dell'Istruzione.

procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione;



Istituto Comprensivo n. 4

“C.Collodi - L.Marini”

Via Bolzano, n.27 - 67051- Avezzano (Aq)

Cod.mecc. AQIC843008 - Cod. Fisc.90041410664



Allegati al presente Regolamento

- Allegato I - “Registro degli accessi”
- Allegato II – Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
- Allegato III – Disposizioni per i plessi dell’I.C. “C.Collodi-L.Marini”
- Allegato IV – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici e Registri pulizie
- Allegato V – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato VI – Prontuario per docenti
- Allegato VII – Cartellonistica e segnaletica
- Allegato VIII – Planimetrie plessi